Articolo 2

Gli Stati membri, ai quali sono accordati contingenti tariffari ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti ad assicurare, d'intesa con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari tra i paesi terzi.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici, importati nell'ambito dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione.

Articolo 3

1. La presente decisione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entrerà in vigore per effetto della sua notificazione.

2. La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1970.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 2-64 dell'Alta Autorità relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia

(Trentottesima deroga)

(70/30/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli di 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 99/64) ai governi degli Stati membri relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità,

vista la decisione n. 663/68/CECA della Commissione del 29 maggio 1968 recante modifica della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 125 del 5 giugno 1968, pag. 7),

vista la raccomandazione n. 2-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 rivolta ai governi degli Stati membri e relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 107/64), modificata con decisione n. 11-64 del 27 maggio 1964 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 86 del 2 giugno 1964, pag. 335/64) e prorogata con le raccomandazioni n. 1-65 del 1° dicembre 1965 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 206 dell'8 dicembre 1965, pag. 3077/65), n. 1-66 del 30 novembre 1966 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 227 del 7 dicembre 1966, pag. 3841/66) e n. 2060/68/CECA del 18 dicembre 1968 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 6 del 10 gennaio 1969, pag. 1),

vista la decisione dell'Alta Autorità n. 26-66 del 30 novembre 1966 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 227 del 7 dicembre 1966, pag. 3848/66) che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 (ventunesima deroga),

viste le decisioni dell'Alta Autorità n. 27-66 del 7 dicembre 1966 e n. 24-67 del 22 giugno 1967 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 231 del 15 dicembre 1966, pag. 3881/66 e n. 154 del 14 luglio 1967, pag. 9) che autorizzano deroghe alla raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 (ventiduesima e ventiquattresima deroga),

vista la decisione n. 2061/68/CECA della Commissione del 18 dicembre 1968 che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 (trentaduesima deroga),

considerando che, in base all'articolo 3 della raccomandazione n. 2-64, la Commissione può autorizzare deroghe al rafforzamento — oggetto della raccomandazione — della protezione all'entrata nella Comunità, in casi speciali, giustificati in particolare da ragioni di politica commerciale o da necessità di tecnica doganale ; che tali deroghe possono assumere fra l'altro la forma di contingenti tariffari, nel quadro dei quali alcuni Stati membri sono autorizzati ad applicare temporaneamente e nei limiti di un contingente quantitativo, il dazio ad valorem del 4,4 % risultante dalla raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 modificata con decisione n. 663/68/CECA del 29 maggio 1968 ;

considerando, inoltre, che tali contingenti possono essere accordati soltanto se e nella misura in cui non pregiudichino la realizzazione degli obiettivi fissati nella raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 ;

considerando che l'introduzione, per tutti i tipi di ghisa da fonderia, di un contingente relativamente moderato appare giustificata sia da una certa modifica nell'utilizzazione delle possibilità di produzione che dall'aumento del fabbisogno di ghisa da fonderia ;

considerando che esistono situazioni tradizionali particolari per gli scambi di determinate qualità di ghisa speciale (numero della tariffa : ex 73.01 B II) per la fabbricazione di taluni tipi di ghisa a grafite sferoidale con fornitori dei paesi terzi, specialmente per quanto attiene ai dazi doganali applicati a tale prodotto ; che la protezione doganale speciale di 5 unità di conto AME per tonnellata sarebbe pertanto pregiudizievole a questi scambi tradizionali, senza giovare in modo essenziale alla realizzazione degli obiettivi fissati nella raccomandazione n. 2-64 ;

considerando che è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire ai fabbisogni propri delle industrie del paese d'importazione ed impedire che le ghise da fonderia introdotte in tal modo siano riesportate allo stato in cui si trovavano al momento dell'importazione, in altri paesi membri della Comunità ;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito a tali contingenti, particolarmente per quanto attiene al loro volume,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della raccomandazione n. 2-64 e all'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, modificata dalla decisione n. 663/68/CECA della Commissione, agli Stati membri menzionati qui di seguito sono accordati per l'anno civile 1970, per le loro importazioni da paesi terzi di ghisa da fonderia destinata alla trasformazione all'interno del paese i seguenti contingenti al dazio doganale del 4,4 % :

Numero della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in tonnellate)
73.01 B II	Ghise ematiti, contenenti in peso 1,50 % o meno di manganese	Germania (R.f.)	15.000
		Belgio e Lussemburgo (UEBL)	20.000
		Francia	15.000
		Italia	15.000
73.01 C II	Ghise fosforose, contenenti, in peso, più di 1 % di silicio	Paesi Bassi	20.000
ex 73.01 B II	Ghise speciali con contenuto massimo di manganese dello 0,03 %	Germania (R.f.)	40.000
		Belgio e Lussemburgo (UEBL)	11.000
		Francia	6.000
		Italia	15.000
		Paesi Bassi	6.000

Articolo 2

1. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire qualsiasi riesportazione, verso altri Stati membri, della ghisa da fonderia importata nel quadro dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovava al momento dell'importazione.

2. D'intesa con la Commissione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari fra i paesi terzi.

Articolo 3

1. La presente decisione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entrerà in vigore per ciascun governo per effetto della sua notificazione.

2. La presente decisione cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 1970.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

recante proroga dell'autorizzazione di vendita in comune di combustibili da parte delle società minerarie dei bacini belgi raggruppate nel « Comptoir belge des charbons, société coopérative (Cobechar) »

(70/31/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 47 e 65,

vista la decisione n. 1-63 del 16 gennaio 1963 che autorizza la vendita in comune di combustibili da parte di alcune imprese minerarie dei bacini belgi, raggruppate nel « Comptoir belge des charbons, société coopérative (Cobechar) » (1),

vista la decisione n. 1-66 del 27 gennaio 1966 (2) recante proroga della validità della decisione n. 1-63,

vista la decisione n. 37-67 del 19 dicembre 1967 (3) relativa all'ammissione della SA Kempense Stenkolenmijnen nel Comptoir belge des charbons,

vista la domanda del 1° ottobre 1969,

considerando che, con decisione n. 1-63 del 16 gennaio 1963, l'Alta Autorità ha autorizzato fino al 31 dicembre 1965 la vendita in comune di combustibili solidi delle società minerarie raggruppate nel « Comptoir belge des charbons, société coopérative (Cobechar) » ;

considerando che tale autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1969 con la decisione n. 1-66 ;

considerando che, con lettera del 1° ottobre 1969, Cobechar ha comunicato che gli interessati hanno prorogato fino al 31 dicembre 1972 gli accordi da loro conclusi per le operazioni di vendita in comune e chiedono una proroga dell'autorizzazione della stessa durata ;

considerando che tutti i punti essenziali degli accordi sono conformi all'accordo stipulato alla fine del 1962 ;

considerando che il rapporto tra produzione globale delle imprese interessate e produzione globale del mercato comune è pressoché invariato ;

considerando che tuttora sussistono i motivi per cui l'Alta Autorità ha autorizzato con le predette decisioni gli accordi inseriti nello statuto del « Comptoir belge des charbons (Cobechar) » e nel regolamento interno (Règlement d'ordre intérieur de Cobechar), relativi alla vendita in comune ad opera degli interessati di combustibili solidi prodotti nei rispettivi stabilimenti, come pure i motivi degli obblighi imposti agli interessati ;

considerando che pertanto sussistono tuttora i requisiti per l'autorizzazione degli accordi ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato,

DECIDE :

Articolo 1

La decisione n. 1-63 (4), relativa all'autorizzazione della vendita in comune di combustibili da parte

(1) GU n. 15 del 30. 1. 1963, pag. 162/63.
(2) GU n. 20 del 1°. 2. 1966, pag. 309/66.
(3) GU n. 318 del 29. 12. 1967, pag. 10.

(4) Modificata dalla decisione n. 1-66 del 27. 1. 1966 (GU n. 20 del 1°. 2. 1966, pag. 309/66).